

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho

Dott. Federico Baccani
Dott. Stefano Ramponi
Dott. Gianni Spagarino

20121 Milano – Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Milano, 2 luglio 2010

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE n. 3/2010

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLE OPERAZIONI VERSO PAESI “BLACK LIST”

Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto l’obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (*cc.dd. Paesi “black list”*).

Le disposizioni del decreto si applicano alle **operazioni effettuate dal 1° luglio 2010**.

Il modello di comunicazione, che **va inviato esclusivamente in via telematica**, deve essere presentato **entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione** e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per quanto attiene alla **periodicità di presentazione** il modello di comunicazione è presentato trimestralmente dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

- cessioni di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi;
- acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.

Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.

I dati da indicare nel modello di comunicazione sono i seguenti:

1. codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
2. numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
3. in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
4. in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
5. periodo di riferimento della comunicazione;
6. per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
7. per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
8. per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

L'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da Euro 516,00 ad Euro 4.131,00.

SCENDE DA EURO 12.500 AD EURO 5.000 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 31 maggio 2010 è sceso da Euro 12.500 ad Euro 5.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni bancari, postali e circolari, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore fra soggetti diversi per importi pari o superiori ad Euro 5.000;

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro 5.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad Euro 5.000;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad Euro 5.000. Se gli stessi sono esistenti alla data del 31 maggio 2010 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 giugno 2011 procedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore ad Euro 5.000;
- è introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad Euro 5.000;
- è introdotto per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio un obbligo di astensione dal porre in essere rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali nei confronti di società o enti collocati in Paesi a rischio (sarà approvata una nuova lista di paesi individuati dal Ministero dell'Economia in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad Euro 5.000:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata (finanziamento o distribuzione di utili);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

I professionisti depositari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Per quanto concerne gli **aspetti sanzionatori** le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di Euro 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad Euro 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad Euro 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore ad Euro 50.000 le sanzioni saranno quintuplicate.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI IN SEDE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, PROROGHE E RISOLUZIONI ANTICIPATE.

L'articolo 19, comma 15, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, dispone, **a partire dal 1° luglio 2010, l'obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto.**

E' stato pertanto modificato l'attuale "modello 69", utilizzato per richiedere la registrazione degli atti prevedendo uno specifico quadro dove indicare i dati catastali nei casi di registrazione dei contratti sopra citati.

L'obbligo di indicazione dei dati catastali è stato esteso anche ai contratti di comodato. Il "modello 69" è presentato all'Agenzia delle Entrate, secondo le vigenti modalità.

La **mancata indicazione** di tali dati comporterà l'applicazione di una **sanzione compresa tra il 120 e il 140%** dell'importo dell'imposta di registro dovuta sul contratto

E' inoltre previsto che a partire dal 1° luglio 2010, **anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, siano comunicati i dati catastali.** A tale scopo è stato introdotto un **nuovo modello di comunicazione dei dati catastali denominato "CDC"**.

La presentazione del "modello CDC" è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1°luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.

Il "modello CDC" è presentato in forma cartacea presso l' ufficio dell' Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, **nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili** ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

Il "modello CDC" può anche essere trasmesso per via telematica contestualmente al versamento. I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti di che trattasi devono inviare il suddetto modello con le medesime modalità telematiche.

I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il "modello CDC" in forma cartacea all'ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

Considerati i necessari tempi tecnici di sviluppo delle procedure informatiche è stato previsto un periodo transitorio, nel corso del quale è possibile presentare il "modello CDC" in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell'Agenzia delle Entrate, entro il termine di cui sopra.

L'attivazione della procedura telematica sarà comunicata con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO ENERGETICO INSIEME AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DAL 1° LUGLIO 2010

E' entrato in vigore dal 1° luglio 2010, in Lombardia e in Emilia Romagna, l'obbligo di consegnare l'**Attestato di Certificazione Energetica (ACE)** insieme ai contratti di locazione di immobili.

Regione Lombardia

L'obbligo per il proprietario dell'immobile di consegnare al locatario una copia conforme dell'ACE è previsto dall'articolo 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745, e scatta nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti ad una o più unità immobiliari.

Per contratto 'nuovo' si intende quello perfezionato a partire dal 1° luglio 2010; per contratto 'rinnovato' quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010.

La mancata consegna dell'ACE sarà punita con una sanzione amministrativa da Euro 2.500 ad Euro 10.000 euro.

Sono esclusi dall'obbligo gli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa e gli edifici in comodato d'uso gratuito o usufrutto.

Regione Emilia Romagna

L'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica anche ai contratti di locazione - in vigore dal 1° luglio 2010 - è previsto dalla Delibera 156/2008, che detta le disposizioni sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici.

Non sono però in questo caso previste sanzioni per la mancata produzione dell'Attestato.

Nelle altre Regioni

Ricordiamo che, secondo la normativa nazionale, l'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita degli immobili e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, è stato abrogato dalla Legge 133/2008. Per questa disposizione, l'Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea.

L'obbligo esiste invece nelle Regioni che, in attesa delle Linee Guida nazionali, avevano legiferato su questa materia, e cioè: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITO SU RUOLI DEFINITIVI

Dal 01.01.2011, la compensazione con modello F24 dei crediti erariali è inibita qualora al contribuente siano state notificate **cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento** (senza l'intervento di una sospensione).

L'inibizione opera limitatamente all'importo dei ruoli scaduti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore ad Euro 1.500.

L'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Ruoli compensabili

Un'importante novità, positiva per i contribuenti, è la **possibilità di adempiere ai debiti iscritti a ruolo attraverso la compensazione con crediti tributari, opportunità in precedenza non ammessa.**

Per rendere effettiva tale opportunità occorrerà attendere un apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sarà emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA PER LE OPERAZIONI OLTRE EURO 3.000

L'articolo 21 del D.L. n. 78/10 introduce un **nuovo obbligo telematico** per tutti i soggetti passivi titolari di partita Iva (imprese, professionisti ed enti).

Viene previsto, infatti, **l'obbligo di comunicare al Fisco, con modalità esclusivamente telematiche, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a Euro 3.000,00.**

L'individuazione delle modalità e dei termini con le quali gestire tale nuovo adempimento avverrà con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di futura emanazione, che dovrà – secondo quanto enunciato dal decreto - preoccuparsi di “limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti”.

Si osserva che non viene previsto alcun termine ultimo per l'emanazione di tale provvedimento. Dal punto di vista sanzionatorio, l'omessa, incompleta o errata compilazione della comunicazione sconterà la sanzione generale prevista dall'art. 11, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 471/97, e cioè la sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.582.

Ulteriori indicazioni verranno fornite a seguito dell'emanazione del citato provvedimento.

IL NUOVO REDDITOMETRO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

E' stato varato dal Governo il **nuovo redditometro** che si renderà applicabile già con la prossima scadenza di Unico 2010. Trattasi di uno strumento di accertamento che interessa tutte le persone fisiche e che si basa sulla logica di fondo per cui “tanto una persona spende e quindi tanto deve guadagnare”.

Il nuovo redditometro, invece, se è vero che da un lato opererà in modo molto più efficace a favore del Fisco, per altri versi dovrebbe essere un nuovo strumento più equo e mirato. Il provvedimento di Legge, infatti, prevede che esso si baserà su aggiornati indicatori di benessere sociale e sarà meglio ponderato basandosi anche sulla stima della situazione familiare e sul monitoraggio delle condizioni socio economiche territoriali in cui risiede il contribuente.

Esempio di fattori presi in considerazione per stimare le capacità di spesa:

La mappa degli indicatori			
ABITAZIONI	MEZZI DI TRASPORTO	TEMPO LIBERO	ALTRE VOCI
Case di proprietà	Auto di lusso	Centri ippici	Assicurazioni
Mutui	Barche	Centri Benessere	Movimenti di capitale
Spese per l'affitto	Auto	Case d'asta	Scuole private
Bolletta dell'energia elettrica	Moto	Circoli esclusivi	Contributi previdenziali lavoratori domestici
	Aerei	Viaggi turistici	
Bolletta del gas	Camper		Altre informazioni presenti in anagrafe tributaria
	Minicar		
	Leasing/Noleggio Auto		

Nell'attesa che venga varato il provvedimento attuativo che fisserà i parametri di legge su cui si baserà la ricostruzione del reddito ragionevolmente attribuibile al contribuente mirato, riepiloghiamo sinteticamente le principali caratteristiche del nuovo redditometro:

Ambito applicativo

Interesserà gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (quindi già con Unico 2010 relativamente all'annualità 2009).

Modalità di funzionamento

Il nuovo redditometro si divide in due distinti strumenti:

il redditometro "sintetico"	il redditometro "puro"
▼	▼
slegato da indici statistici e dai parametri fissati per Legge che sarà basato solo sulle spese effettive intercettate dall'Agenzia delle Entrate.	fondato sugli elementi indicativi di capacità contributiva fissati dalla Legge. Il paniere di beni, spese e servizi necessari per determinare il reddito complessivo presunto, come già detto, sarà individuato con uno specifico provvedimento attuativo. Il nuovo redditometro si baserà anche sul monitoraggio del nucleo familiare e modulato delle condizioni socio economiche dell'area territoriale in cui risiede il contribuente.

Presupposti per l'applicazione

Per far scattare l'accertamento basterà presentare uno **scostamento tra il reddito complessivo dichiarato e il reddito complessivo accertato anche per un solo anno** (nel precedente redditometro lo scostamento doveva presentarsi per almeno due anni). Nel nuovo redditometro,

inoltre, sarà sufficiente una differenza tra reddito dichiarato e reddito complessivo accertabile pari ad almeno un quinto quindi al 20% (e non più del 25% come nella precedente versione).

Prova contraria - difesa

Per superare le contestazioni del Fisco occorrerà dimostrare, documenti alla mano, la legittima capacità di spesa. In pratica occorre dimostrare che il finanziamento della spesa è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

L'opinione che si sta diffondendo è quella che il modo più efficace per combattere il redditometro è quella di produrre un analitico monitoraggio dei movimenti finanziari dell'anno, da cui risulti la regolarità della posizione del contribuente accertato (o del nucleo familiare cui egli appartiene). Raccomandiamo quindi a tutta la rispettabile clientela un'ordinata e oculata gestione dei movimenti finanziari anche privati e consigliamo altresì di conservare la documentazione cartacea delle principali spese sostenute e delle modalità di approvvigionamento della liquidità utilizzata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire gli argomenti qui trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti